

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

V° ATTO AGGIUNTIVO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta FINCANTIERI S.p.A., con sede legale in Trieste, per la fornitura di attività aggiuntive necessarie per il completamento della piattaforma, del sistema di combattimento e del supporto logistico della piattaforma della Nuova Unità Maggiore "CAVOUR" (NUM), per l'importo complessivo massimo di € 48.477.885,16 (euro quarantottomilioniquattrocentosettantasettemilaottocentottantacinque/16) di cui € 10.046.440,00 (euro diecimilioniquarantaseimilaquattrocentoquaranta/00) derivanti dal contratto di Rep. n°19093 in data 22 Novembre 2000 approvato con D.M. in data 5/12/2000, registrato alla Corte dei Conti il 09/02/2001, Registro n°2 Difesa, foglio n°87, sublotto 3.3 per la fornitura dei PP.dd.RR.

L'anno duemilanove, il giorno 18 del mese di MARZO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

MINISTERO DELLA DIFESA  
NAVARM  
Divisione Contatti  
Repertorio 19839  
in data 18 MAR. 2009

T/58

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 20/11/2005 n°246.

**SONO COMPARSI:**

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009 in corso di registrazione, e per FINCANTIERI S.p.A., che nel corso del presente Atto Aggiuntivo sarà chiamata "la Ditta",
  - l'Ing. Alfonso GRASSO, nato a Napoli il 30/03/1951, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta FINCANTIERI S.p.A. con sede legale in Trieste (codice fiscale n°00397130584), come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste in data 12/03/2009 e dalla Procura Speciale n°82074 di Rep. in data 01/12/2008.
- Da tali certificati, allegati al presente

contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

#### PREMESSO

1. - che, con contratto di Rep. n°19093 in data 22 Novembre 2000 (nel seguito Contratto Principale), la Ditta ha assunto l'incarico di eseguire per conto della Marina Militare Italiana la progettazione, costruzione e fornitura della Piattaforma, completa delle predisposizioni per la successiva installazione del Sistema di Combattimento (SDC), del Sistema integrato delle Telecomunicazioni (SIT), del Set minimo del Sistema di Combattimento (SMSDC), del Set minimo del SIT (SMSIT), della Nuova Unità Maggiore (identificata come "Nave CAVOUR" nel seguito del presente contratto), con elaborazione e fornitura di documentazione tecnica di progetto, studi per la realizzazione del SDC, del SIT e delle relative predisposizioni installative e del Supporto

*Superfior*

*CFSTU*

*di V. P.*

Logistico Integrato di Piattaforma per un importo complessivo di € 903.249.169,79 (euro novecentotremilioniduecentoquarantanovemilacentosessantanove/79);

2. - che il suddetto Contratto Principale è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti Atti Aggiuntivi:

- 1° Atto Aggiuntivo n°19414 di repertorio in data 30/07/2003;
- 2° Atto Aggiuntivo n°19548 di repertorio in data 17/12/2004;
- 3° Atto Aggiuntivo n°19591 di repertorio in data 15/12/2005;
- 4° Atto Aggiuntivo n°19725 di repertorio in data 20/12/2007;

3. - che a seguito dei sopraelencati Atti Aggiuntivi l'importo complessivo della fornitura è stato incrementato ad € 940.152.349,13 (euro novecentoquarantamilionicentocinquantaduemilatrecentoquarantanove/13);

4. che una quota parte dell'importo del presente Atto Aggiuntivo viene finanziato con il credito derivante dalla vendita delle Unità Classe Lupo "Sagittario e Perseo" alla Ditta Fincantieri con contratto di rep. n°19568 in data 19/05/2005

approvato con decreto in data 01/06/2005, registrato alla Corte dei Conti in data 18/07/2005 reg. n°10 Difesa, fg. n°24 per un importo di € 11.714.615,00 (euro undicimilionisettecentoquattordicimilaseicentoquindici/00) oltre parti di rispetto per un valore di € 279.838,65 (euro duecentosettantanovemilaottocentotrentotto/65) per un importo complessivo di € 11.994.453,65 (euro undicimilioninovecentonovantaquattromilaquattrocentocinquantatre/65);

5. - che, un'altra quota parte del presente atto aggiuntivo è finanziata da fondi tuttora esistenti a fronte del Contratto Principale, nel quale era previsto un subplotto 3.3 per la fornitura dei PP.dd.RR necessari per assicurare il supporto logistico integrato, la cui consistenza quantitativa e qualitativa avrebbe dovuto essere regolata con successivo Atto Aggiuntivo sulla base dei risultati degli studi logistici di cui al subplotto 3.1, il cui valore contrattuale inizialmente pari ad € 36.151.982,94, coi successivi Atti Aggiuntivi è attualmente pari a € 10.046.440,00, al fine di assicurare la copertura finanziaria di nuove prioritarie esigenze;

6. - che, in esito ai risultati degli studi

*how*

*CFE*

*1-11-10*

logistici di cui al sublotto 3.1, allo scopo di assicurare e massimizzare l'operatività degli impianti e degli apparati di Piattaforma di Nave CAVOUR, MARISTAT, con foglio 70053574 in data 06/06/2008, ad integrazione della fornitura di pezzi di rispetto già prevista dal sublotto 3.3, ha dato mandato di acquisire anche un supporto tecnico/logistico integrato a favore degli impianti di piattaforma di Nave CAVOUR ed il rinnovo delle certificazioni di classe rilasciate dal RINA;

- ha, conseguentemente, integrato l'importo stimato del sublotto 3.3 incrementandolo da € 10.046.440,00 ad € 36.173.470,65 (euro trentaseimilionicentosettantantatremilaquattrocentosettanta/65), IVA esente;

7. - che, nella fase finale di allestimento di Nave CAVOUR è emersa l'esigenza di eseguire alcune migliorie extracontrattuali necessarie per il raggiungimento di una configurazione finale piu' rispondente alle esigenze operative ed ai nuovi requisiti di gestione delle informazioni classificate;

8. - che MARISTAT con le lettere di mandato 70058660/D/7 in data 20.06.2008 e 70030018/TLC in data 27.03.2008 ha dato mandato di procedere

all'acquisizione di quanto necessario per soddisfare le esigenze di cui al precedente para 7. per un importo massimo complessivo stimato in € 12.100.000,00 (euro dodicimilionicentomila/00), di cui € 5.000.000,00 per adeguamenti/dotazioni del SDC, € 5.000.000,00 per adeguamenti/dotazioni SDP ed € 2.100.000,00 per adeguamento INFOSEC;

9. - che per le forniture di cui al presente Atto Aggiuntivo, a fronte di specifiche richieste avanzate da NAVARM con Dp. n°0007390 in data 03/06/2008 e Dp. n°0009810 in data 16/07/2008, la Ditta ha presentato le offerte prot. n°081107 in data 07/11/2008 e prot. n°081008/1GRS.AM (MMGCO) in data 08/10/2008;

10. - che apposite Commissioni hanno valutato la congruità ed accettabilità delle offerte della Ditta, rideterminando le condizioni economiche da applicarsi in sede di valutazione delle prestazioni;

11. - che la Ditta con lettera 081119 GRS.am (MM-GCO) del 19.11.2008 e lettera 081126 GRS.am (MM-NGC) in data 26/11/2008 ha accettato le condizioni economiche determinate dalle suddette Commissioni.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).**

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Per l'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con Decreto Ministeriale n°200 in data 14/04/2000, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Atto Aggiuntivo e nelle Specifiche Tecniche in allegato 1 (sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4) ed in allegato 2 (sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5) al presente Atto, prevarrà quanto indicato nel presente Atto Aggiuntivo.

Ove non modificate dal presente Atto Aggiuntivo, si applicano le prescrizioni del Contratto Principale e successivi Atti Aggiuntivi.

#### ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura delle attività indicate al punto 7 della premessa e che costituiscono il lotto 7 aggiunto del presente Atto Aggiuntivo è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di RISERVATO.

Pertanto, la Ditta si obbliga ad osservare

scrupolosamente le condizioni fissate nell'Allegato n°1A "Riservato", che sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservato negli archivi del Ministero della Difesa (NAVARM 1^Divisione) essendo di carattere classificato.

Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta non dovrà adottare sistemi automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM -ANS 3/2006 recante "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

### ARTICOLO 3 (OGGETTO).

La Ditta si impegna a fornire le prestazioni di adeguamento dell'allestimento della Piattaforma (SDP) e del Combattimento (SDC) di fine garanzia e le prestazioni di completamento del supporto logistico integrato della Piattaforma, come indicato rispettivamente alle Specifiche Tecniche in "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2" al presente Atto Aggiuntivo (rispettivamente S.T.1 e S.T.2 nel

*foes*

*gfer*

*h. h.*

seguito del presente Atto) che, sottoscritte dai contraenti, costituiscono parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

La fornitura delle prestazioni di adeguamento SDP e SDC di fine garanzia costituisce il nuovo LOTTO 7 del Contratto Principale ed è articolato nei seguenti sublotti:

SUBLOTTO 7.1: Documentazione di Pianificazione e Documentazione di Progettazione;

SUBLOTTO 7.2 a: Attività aggiuntive sull'automazione;

SUBLOTTO 7.2 b: Adeguamento INFOSEC;

SUBLOTTO 7.3: Potenziamento alle sistemazioni di Piattaforma (SDP) inerenti impianto di aria compressa;

SUBLOTTO 7.4: Migliorie, adeguamenti alle sistemazioni del Sistema di Piattaforma SDP Sistema di Combattimento (SDC).

La fornitura relativa al completamento del Supporto Logistico Integrato è articolata nei seguenti sublotti che sostituiscono ed integrano il sublotto 3.3 del Contratto Principale:

SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura;

SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento;

SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva;

SUBLOTTO 3.3.4 - PPDDRR e Manutenzione correttiva;

SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni.

#### ARTICOLO 4 (PREZZO).

4.1 L'importo dei singoli sublotti che costituiscono il nuovo lotto 7 del Contratto Principale è il seguente:

SUBLOTTO 7.1 - € 183.615,55 (euro centottantremilaseicentoquindici/55);

SUBLOTTO 7.2a - € 1.703.786,26 (euro unmilione-settecentotremilasettecentottantasei/26);

SUBLOTTO 7.2b - € 3.086.933,17 (euro tremilioni-ottantaseimilanovecentotrentatre/17);

SUBLOTTO 7.3 - € 551.533,70 (euro cinquecentocinquantunomilacinquecentotrentatre/70);

SUBLOTTO 7.4 - € 6.778.545,83 (euro seimilioni-settecentosettantottomilacinquecentoquarantacinque/83); per un importo complessivo di € 12.304.414,51 (euro dodicimilionitrecentoquattromilaquattrocentoquattordici/51).

L'importo dei singoli sublotti che sostituiscono l'ex sublotto 3.3 del Contratto Principale è il seguente:

SUBLOTTO 3.3.1 - € 4.946.230,39 (euro quattromilioniinovecentoquarantaseimiladuecento-

trenta/39);

SUBLOTTO 3.3.2 - € 44.630,30 (euro quarantaquattromilaseicentotrenta/30);

SUBLOTTO 3.3.3 - € 7.673.011,48 (euro settemilioneiseicentosettantatremilaundici/48);

SUBLOTTO 3.3.4 - € 23.179.636,69 (euro ventitremilioneicentosettantanovemilaseicentotrentasei/69)

SUBLOTTO 3.3.5 - € 329.961,79 (euro trecentoventinovemilanovecentosessantuno/79);

per un importo complessivo di € 36.173.470,65 (euro trentaseimilioneicentosettantatremilaquattrocentosettanta/65).

Il prezzo indicato per il sublotto 3.3.4 é da intendersi quale importo massimo per i pagamenti delle attività dovute, il cui singolo importo sarà valutato, a consuntivo, in relazione a quanto effettivamente fornito.

#### 4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I sopra elencati prezzi dei sublotti sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del lavoro il cui importo complessivo è pari a € 130.100,24 per i sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 e € 279.388,94 per i sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

Gli eventuali costi per prevenzione dei rischi da


interferenza, da determinarsi con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. in allegato 7 al presente Atto Aggiuntivo ed all'articolo 13.b) della S.T.2, saranno riconosciuti alla Ditta, a consuntivo, detraendoli dal prezzo massimo del subplotto 3.3.4.

#### 4.3 Prezzo complessivo della fornitura.

L'importo del presente atto aggiuntivo è stato fissato tra le parti in € 48.477.885,16 (euro quarantottomilioniquattrocentosettantasettemilaottocentottantacinque/16) di cui:

- € 10.046.440,31 (euro diecimilioniquarantaseimilaquattrocentoquaranta/31) derivanti dal contratto di Rep. n°19093 in data 22 Novembre 2000 approvato con D.M. in data 5/12/2000, registrato alla Corte dei Conti il 09/02/2001, Registro n°2 Difesa, foglio n°87, subplotto 3.3 fornitura delle PP.dd.RR. indicato ai punti 1, 5 e 6 della premessa.

Il restante importo di € 38.431.444,85 (euro trentottomilioniquattrocentotrentunomilaquattrocentoquarantaquattro/85) per € 11.994.453,65 viene finanziato con il credito derivante dalla vendita delle Unità Classe Lupo "Sagittario e Perseo", e dei relativi pp.dd.rr. opzionali, con contratto di rep. n°19568 in data 19/05/2005 indicato al punto 4 della premessa.



Tenuto conto che nell'importo complessivo del Contratto Principale e dei successivi Atti Aggiuntivi 1, 2, 3 e 4 è già compresa la quota dell'importo del sublotto 3.3 del Contratto Principale pari a € 10.046.440,31 (euro diecimilioni quarantaseimilaquattrocentoquaranta/31) con il presente Atto Aggiuntivo l'importo complessivo della fornitura di cui all'articolo 7 del Contratto Principale e successivi Atti Aggiuntivi è stato definitivamente fissato in € 978.583.793,98 (euro novecentosettantottomilioni cinquecentottantatre-milasettecentonovantatre/98) anziché € 940.152.349,13 (euro novecentoquarantamilioni centocinquantaduemilatrecentoquarantanove/13).

**4.4 Modalità di determinazione, a consuntivo, degli importi dovuti a fronte delle prestazioni di cui al sublotto 3.3.4.**

**4.4.1** L'importo complessivo del sublotto 3.3.4, determinato sulla base del preventivo di spesa in allegato 6 al presente Atto Aggiuntivo, è destinato all'acquisto con pagamento a consuntivo di:

- a) PP.dd.RR. e materiali destinati a costituire lo stock di bordo;
- b) PP.dd.RR. e materiali destinati a costituire lo stock di terra;

c) P.P.dd.RR e materiali destinati a reintegrare i suddetti stock man mano che i singoli item vengono prelevati ed impiegati per la riparazione delle avarie;

d) PP.dd.RR e materiali, non presenti nei suddetti stock, necessari per riparare le avarie in atto;

e) manodopera necessaria per riparare avarie in atto, risolvibili solo con un intervento di manutenzione correttiva di livello 3 o 4 (la manodopera per gli interventi di livello 1 e 2 è fornita dalla MMI);

f) eventuali interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi da interferenza;

g) eventuali container magazzino per la conservazione dei PP.dd.RR. e dei materiali che costituiranno gli stock di bordo e di terra;

h) eventuali interventi necessari per l'adeguamento alle esigenze della Ditta di aree/strutture di cantiere site all'interno della base navale di La Spezia, temporaneamente utilizzate dalla Ditta per l'espletamento delle attività contrattuali (l'importo massimo utilizzabile per detti interventi è di euro 200.000,00 (duecentomila/00)).

Sull'importo complessivo del subplotto 3.3.4 saranno imputati anche i seguenti oneri:

i) eventuali trasferte all'estero per il Tecnico di Bordo (come indicato al successivo paragrafo 4.4.3.4);

l) se richiesto da esigenze operative della MMI, i maggiori oneri connessi all'eventuale esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva di cui al sublotto 3.3.3 in sedi diverse dal porto di La Spezia.

4.4.2 Acquisto dei PP.dd.RR. e dei materiali destinati a costituire gli stock di bordo e di terra.

L'acquisto dei PP.dd.RR. e dei materiali destinati a costituire gli stock di bordo e di terra avverrà in più fasi, come segue:

a) un primo acquisto di importo complessivo non superiore a € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00) per la costituzione degli stock di bordo e di terra necessari per l'esecuzione delle attività contrattuali nei termini temporali previsti (il tipo e la quantità dei PP.dd.RR. e dei materiali da acquistare saranno concordati con la MMI con le modalità previste nella S.T.2);

b) qualora l'importo dell'acquisto iniziale sia inferiore a € 12.000.000,00, si potrà procedere ad eventuali ulteriori acquisti integrativi di

PP.dd.RR e materiali durante l'operatività del presente Atto Aggiuntivo a condizione che complessivamente l'importo degli acquisti non superi € 12.000.000,00 (il tipo e la quantità dei PP.dd.RR. e dei materiali da acquistare saranno concordati con la MMI con le modalità previste nella S.T.2);

*for*

c) successivamente al completamento della fornitura di 130.000 punti di efficienza e non oltre 300 giorni solari da detto evento, un acquisto finale, di importo variabile fino ad esaurimento delle residue disponibilità finanziarie del sublotto 3.3.4, finalizzato al completamento della dotazione costituente gli stock di bordo e di terra, in linea con quanto previsto dalle Liste di Dotazione Particolare (la lista dei PP.dd.RR. e dei materiali sarà concordata con la MMI sulla base delle Liste di Dotazione Particolare rielaborate in esito alle informazioni ed all'esperienza acquisita durante l'esecuzione delle attività contrattuali).

*for*

4.4.3 La determinazione a consuntivo del prezzo dei materiali, della manodopera e di ciascun intervento di manutenzione correttiva sarà effettuata come dettagliato nei sottostanti articoli.

*for*

#### 4.4.3.1 Determinazione del costo dei materiali.

Per la determinazione del costo dei singoli item, si procederà come segue:

- se l'item è compreso nelle liste di cui all'allegato 7 della S.T.2, sarà riconosciuto alla Ditta il relativo costo; a decorrere del terzo anno dall'approvazione del contratto i costi saranno rivalutati seguendo la procedura indicata in contratto per la revisione prezzi;
- se l'item non è compreso nelle liste di cui all'allegato 7 della S.T.2, il relativo costo sarà congruito sulla base delle offerte dei fornitori, e secondo la metodologia in uso presso Navarm.

#### 4.4.3.2 Determinazione del costo della manodopera.

Le prestazioni relative alle manodopera impiegata per le manutenzioni correttive saranno determinate in base alla reale durata degli interventi ed al costo orario di ciascuna Ditta, come riconosciuto da NAVARM al momento dell'intervento (non devono essere considerate ore uomo per attività svolte dal Tecnico di Bordo ed attività di management e/o pianificazione in quanto già comprese, a corpo, nel prezzo delle prestazioni di cui al sublotto 3.3.1.).

Ai fini del calcolo del costo relativo alla

manodopera, verrà riconosciuto alla Ditta:

- prestazioni effettuate da dipendenti di

**Fincantieri:**

- costo orario in service, come determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera relativo alla Ditta Fincantieri Div. "Direzione Navi Militari" di Genova, aggiornato alla data dell'intervento;

- prestazioni effettuate da dipendenti di Ditta diverse da Fincantieri:

- se disponibile, costo orario in service, come determinato da NAVARM nel verbale di Accertamento dei costi di manodopera relativo alla Ditta terza che ha effettuato la prestazione, aggiornato alla data dell'intervento;

- in caso di mancanza del costo orario accertato da NAVARM, il costo della manodopera verrà determinato sulla base delle fatture emesse dalla Ditta terza a fronte delle prestazioni eseguite.

#### 4.4.3.3 Determinazione del prezzo dell'intervento

Sulla base dei precedenti articoli, il prezzo da riconoscere alla Ditta per ciascun intervento di manutenzione correttiva sarà determinato come segue:

- Interventi di livello 1°, 2° alfa e 2° bravo

(eseguiti da personale MMI, con materiali e PP.dd.RR. forniti dalla Ditta):

Prezzo intervento = Costo Materiali x 1,081 x 1,10

(8,1% è a titolo di Material Handling e 10% a titolo di margine industriale).

Qualora vengano utilizzati anche materiali forniti dalla MMI, il relativo costo non dovrà essere considerato nel calcolo del costo dei materiali.

• Interventi di livello 3° o 4° (eseguiti da personale dell'I.P. con materiali di fornitura I.P.):

Prezzo intervento = (OIP x CoIP + CM x 1,081) x 1,10 + CTI + RSV

OIP = ore uomo prestate dall'I.P. a bordo e a terra per l'esecuzione dell'intervento tecnico (tempo tecnico di intervento + tempo di preparazione dell'area di lavoro e delle attrezzature);

sono escluse le ore di viaggio, nonché le ore lavoro del "Tecnico di Bordo" e di pianificazione, organizzazione e management in quanto già comprese nel prezzo del subplotto 3.3.1;

CoIP = costo orario della manodopera I.P. (da determinarsi con le modalità sopra indicate

limitatamente alle forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

Al MARINARSEN sito nella sede di assegnazione di Nave CAVOUR (nel seguito identificata come "MARINARSEN competente") è demandato il controllo delle attività svolte dalla Ditta e dai suoi subfornitori/subappaltatori a terra, limitatamente alle forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

Entro l'inizio del proprio periodo di competenza, da individuarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 11 della S.T.2, la "MARINARSEN competente" dovrà comunicare alla Ditta ed a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione il nominativo di un "Gestore di Commessa" che sarà il referente della Ditta per tutte le attività di gestione tecnica ed amministrativa inerenti la fornitura di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

7.2 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento dei servizi da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei locali della Ditta ed in quelli di eventuali subappaltatori/subfornitori, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere

trasferte all'estero per il Tecnico di Bordo.

Nel prezzo contrattuale del SubLotto 3.3.1 è incluso il compenso dovuto alla Ditta per le prestazioni fornite dal "Tecnico di Bordo" di cui all'articolo 14.b) della S.T.2., comprensivo di trasferta a terra/bordo in Italia di 25,00 €/giorno per tutto il periodo di operatività del presente Atto Aggiuntivo.

L'importo da riconoscere alla Ditta per le trasferte a bordo all'estero del Tecnico di Bordo, da scalare dall'importo complessivo del SubLotto 3.3.4, sarà pertanto determinato come segue:

**importo trasferte all'estero = (De-Di) x Ng**

Ng = numero di giorni per i quali compete la trasferta all'estero, ovvero i giorni compresi tra il primo giorno di sosta di Nave CAVOUR in un porto estero ed il giorno precedente l'arrivo in un porto italiano, estremi inclusi.

De = indennità di trasferta all'estero nella misura dovuta al momento della maturazione del pagamento.

Di = 25 €/g (indennità di trasferta nazionale inclusa nel prezzo a corpo e quindi invariabile).

Nessun rimborso per spese di viaggio e diaria sarà dovuto per il Tecnico di Bordo.

oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### ARTICOLO 6.Bis (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).

6.B.1. Sono ammessi il subappalto e la subfornitura con le modalità ed i limiti indicati nel Contratto Principale.

6.B.2. In relazione alla particolare natura della fornitura di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,

*fare*

*effettu*

*Art. 6.Bis*

norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto Aggiuntivo ha presentato le seguenti Fideiussioni Bancarie:

lotto 7: fideiussione n°7025001 di € 615.221,00 (euro seicentoquindicimiladuecentoventuno/00);

lotto 3.3: fideiussione n°7025101 di € 1.808.963,00 (Euro unmilioneottocentoottomilanovecentosessantatre/00), rilasciate dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. sede di Genova Via Roma n°9 in data 03/12/2008, che si allegano al presente Atto Aggiuntivo.

- Il deposito relativo ai sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 sarà svincolata proporzionalmente, lotto per lotto, dopo collaudo consegna ed accettazione delle attività costituenti ogni singolo sublotto.

- Il deposito relativo ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 sarà svincolato proporzionalmente, come previsto dall'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

#### ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura

4.4.3.5 Rimborso spese per prevenzione dei rischi da interferenza.

Il diritto della Ditta a percepire eventuali rimborsi spese per prevenzione dei rischi da interferenza, sarà determinato con le modalità indicate nel D.U.V.R.I. in allegato 7 al presente Atto Aggiuntivo ed all'articolo 13.b della S.T. 2.

L'importo del rimborso spese per prevenzione dei rischi da interferenza sarà determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.4.3.3.

4.4.3.6 Nessun compenso sarà dovuto alla Ditta qualora:

- l'intervento sia effettuato nell'ambito della garanzia di 6 mesi dovuta sui componenti riparati/sostituiti nel corso degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva di cui ai sublotti 3.3.3 e 3.3.4;

- l'avaria sia imputabile ad un grave difetto di progettazione/fabbricazione del macchinario (vizio occulto) che si manifesti entro 24 mesi dalla data di consegna della piattaforma di Nave CAVOUR alla MMI (26 marzo 2008).

ARTICOLO 5 (DEPOSITO CAUZIONALE).

5.1 Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle

3.3.4 e 3.3.5, in deroga alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, la Ditta potrà avanzare eventuali richieste di autorizzazione al subappalto anche successivamente alla stipula del contratto, corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. In tale eventualità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare la concessione della relativa autorizzazione all'accettazione, da parte della Ditta, di una riduzione di prezzo commisurata all'eventuale minore costo dell'attività rispetto al costo stimato per la stessa attività in sede di valutazione della congruità del prezzo contrattuale del presente Atto Aggiuntivo.

#### **ARTICOLO 7 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).**

7.1 A UTNAV GENOVA è demandato il controllo delle attività svolte dalla Ditta e dai suoi subfornitori/subappaltatori a bordo di Nave CAVOUR ed a terra, limitatamente alle forniture di cui ai sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4.

Al Comando di Nave CAVOUR è demandato il controllo delle attività svolte dalla Ditta e dai suoi subfornitori/subappaltatori a bordo di Nave CAVOUR,

all'articolo 4.4.3.2);

CM = costo dei materiali impiegati (da determinarsi con le modalità sopra indicate all'articolo 4.4.3.1);

CTI = rimborso per eventuale costo trasporto e imballaggio del macchinario in avaria (applicabile solo se per la riparazione è necessario trasportare il macchinario ad una distanza superiore a 50 km dal luogo in cui si trova Nave CAVOUR);

RSV = rimborso spese varie documentate (ore viaggio, diarie, noleggio di eventuali mezzi necessari per sbarco/imbarco dei macchinari/materiali, realizzazione di ponteggi, pulizia sentine e certificazioni gas free);

il rimborso delle spese varie sarà determinato con le modalità in uso presso NAVARM al momento di effettuazione dell'intervento e, se previsto, su tali costi sarà riconosciuto anche il margine del 10%.

Qualora vengano utilizzati materiali già di proprietà della MMI, il relativo costo non dovrà essere considerato nel calcolo del costo dei materiali.

4.4.3.4 Determinazione dei rimborsi per spese di

*for*

*eff*

*eff. p.*

che vengano rieseguite le prestazioni che, a loro giudizio, non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

#### **ARTICOLO 8 (ANDAMENTO LAVORATIVO).**

8.1 Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo della fornitura e del tempo concesso per la sua ultimazione, che sarà effettuato da UTNAV GENOVA (limitatamente ai sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4) e dalla "Marinarsen competente" (limitatamente ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,


3.3.4 e 3.3.5.), la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

8.2 Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

#### ARTICOLO 9 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

9.1 L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

9.2 A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso,



la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

**ARTICOLO 10 (PROROGA DEI TERMINI).**

10.1 La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

10.2 L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopraccitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 9.2 del presente Atto Aggiuntivo.

**ARTICOLO 11 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, STATO DI AVANZAMENTO DELLE FORNITURE E COLLAUDO).**

11.1. Lotto 7 Le forniture relative al lotto 7 di cui all'articolo 3 del presente Atto aggiuntivo saranno presentate al collaudo definitivo presso l'Ente della Marina Militare cui sono destinate entro i seguenti termini:

- sublotto 7.1: giorni solari 90
- sublotto 7.3: giorni solari 180.
- I termini dei sublotti 7.1 e 7.3 decorreranno dal giorno di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione dell'Atto

Aggiuntivo nei modi di legge.

- Sublotto 7.2a: giorni solari 180.

- sublotto 7.4: giorni solari 120.

- I termini dei sublotti 7.2a e 7.4 decorreranno dal giorno di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di messa a disposizione di Nave CAVOUR.

- sublotto 7.2b: giorni solari 180

I termini del sublotto 7.2b decorreranno dall'approvazione del progetto esecutivo INFOSEC, oggetto di fornitura del sublotto 7.1, o, se superiore, dalla messa a disposizione dell'unità.

#### 11.2. SUBLOTTO 3.3:

Le forniture relative al sublotto 3.3 di cui all'articolo 3 del presente Atto aggiuntivo saranno presentate al collaudo definitivo presso l'Ente della Marina Militare cui sono destinate entro i seguenti termini:

sublotto 3.3.1.: entro 1300 giorni solari

sublotto 3.3.2.: entro 1300 giorni solari

sublotto 3.3.3.: entro 1300 giorni solari

sublotto 3.3.5.: entro 1630 giorni solari.

I suddetti termini decorreranno dal giorno di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del

contratto nei modi di legge.

Sublotto 3.3.4.: entro 1300 giorni solari decorrenti dal giorno di ricezione da parte della Ditta, della comunicazione del termine dei Lavori di Fine Garanzia della piattaforma di Nave Cavour.

-SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura.:Qualora alla scadenza dei 1300 giorni solari, i "punti di efficienza" forniti complessivamente dalla Ditta (calcolati con le modalità di cui all'articolo 17.d) della S.T.2) dovessero risultare inferiori a 130.000, la fornitura di cui al presente sublotto 3.3.1. verrà prolungata fino alla scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.3, nella misura stabilita nell'articolo 16.a) della S.T.2.

- SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento: Qualora alla scadenza dei 1300 giorni solari, i "punti di efficienza" forniti complessivamente dalla Ditta (calcolati con le modalità di cui all'articolo 17.d) della S.T.2) dovessero risultare inferiori a 130.000, la fornitura di cui al presente sublotto 3.3.2. verrà prolungata fino alla scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.3, nella misura stabilita nell'articolo 16.a) della S.T.2.



- SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva: Qualora

alla scadenza dei 1300 giorni solari, i "punti di efficienza" forniti complessivamente dalla Ditta (calcolati con le modalità di cui all'articolo 17.d) della S.T.2) dovessero risultare inferiori a 130.000, la fornitura di cui al presente SubLotto 3.3.3. verrà prolungata nella misura stabilita nell'articolo 16.a) della S.T.2., fino ad avvenuto completamento della fornitura di 130.000 "punti di efficienza".

Limitatamente alle manutenzioni di tipo prestazionali elencate nell'allegato 8 della S.T.2, qualora entro la scadenza del termine di adempimento del presente subplotto 3.3.3 non fossero raggiunte le prestazioni previste per l'esecuzione della manutenzione preventiva, la Ditta si impegna ad eseguirle comunque entro il termine di completamento della fornitura di 130.000 "punti di efficienza".

La raccolta delle "schede tecniche di manutenzione" relative alle manutenzioni preventive non previste nei manuali tecnici dovrà essere presentata a NAVARM ed a Marinarsen La Spezia entro 30 giorni solari dall'inizio dell'operatività del contratto.

Il "piano annuale" delle principali attività manutentive preventive dovrà essere presentato



entro il 30 settembre di ciascun anno.

I "piani mensili" dettagliati delle attività di manutenzione programmata da svolgersi in ciascuna settimana del mese solare successivo dovranno essere presentati entro il giorno 27 di ciascun mese solare.

I materiali ed i PP.dd.RR necessari per l'esecuzione delle singole manutenzioni preventive di livello 1° e 2°A dovranno essere resi disponibili per l'imbarco su Nave CAVOUR entro la domenica della settimana precedente a quella indicata nel "piano mensile" per l'esecuzione di ciascuna manutenzione preventiva.

Ciascuna manutenzione preventiva di livello 2° B, 3° e 4° dovrà essere completata entro il termine temporale indicato nel "piano mensile" che ne programma l'esecuzione.

- **SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva:** qualora alla scadenza dei 1300 giorni solari, i punti di efficienza forniti complessivamente dalla Ditta (calcolati con le modalità di cui all'articolo 17.d) della S.T.2) dovessero risultare inferiori a 130.000, la fornitura di cui al presente sublotto 3.3.4. verrà prolungata fino al giorno di completamento della fornitura di 130.000 "punti di

efficienza".

Qualora, prima della scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.4, l'importo complessivo degli interventi di manutenzione correttiva superi il limite di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), la MMI potrà optare per una delle seguenti possibilità:

- considerare terminati gli obblighi contrattuali della Ditta limitatamente alla fornitura degli interventi di manutenzione correttiva di cui al sublotto 3.3.4 (le forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.5 proseguiranno fino al loro completamento, con le modalità di dettaglio indicate nella S.T.2) e successivamente utilizzare l'eventuale importo residuo del sublotto 3.3.4 per l'acquisto finale dei PP.dd.RR. e dei materiali con le modalità di cui al precedente articolo 4.4;

- concordare con la Ditta, il prolungamento dell'attività di manutenzione correttiva, riducendo, eventualmente fino ad annullarlo, l'importo residuo del sublotto 3.3.4 destinato all'acquisto finale di materiali e PP.dd.RR.

- **SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni:**

Limitatamente alla raccolta dei dati di

aggiornamento della configurazione, gli obblighi contrattuali della Ditta inizieranno dal giorno successivo la scadenza del termine dell'anno di garanzia della piattaforma di Nave CAVOUR (28 marzo 2009), o dal giorno inizio operatività contratto "TOC" ove questo sia successivo (fino a tale giorno valgono gli obblighi previsti nel contratto di acquisizione della Nave e nei relativi atti aggiuntivi) e dovranno essere espletati fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di adempimento della fornitura di cui al SubLotto 3.3.3.

I dati di aggiornamento della configurazione dovranno essere forniti alla MMI nei seguenti termini:

- entro 60 giorni solari dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera con la quale la MMI comunicherà, la scoperta di un'incongruenza relativa alla configurazione della piattaforma di Nave CAVOUR;
- entro 60 giorni solari dalla data di ultimazione di ciascun intervento di manutenzione preventiva o correttiva che determini una variante alla configurazione.

Il report finale sull'attività svolta dovrà essere fornito alla MMI entro 1630 (milleseicentotrenta)

giorni solari per l'approvazione.

Se entro 60 giorni solari dall'invio del report finale non saranno state inviate osservazioni da parte della MMI, il report si intenderà automaticamente approvato.

Entro 120 giorni solari dalla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del report finale, o dal giorno successivo alla tacita approvazione, la Ditta dovrà effettuare:

- l'aggiornamento dei manuali tecnici nelle parti risultate non corrispondenti alla realtà di bordo per le attività di manutenzione preventiva e correttiva;
- l'emissione dei file dati definitivi delle liste di dotazione particolare (LDP list) e del database del SIGAM, per il successivo aggiornamento da parte della MMI.

Il rinnovo delle certificazioni/dichiarazioni rilasciate dal RINA dovrà essere effettuato fino al raggiungimento del tetto di n°20 "visite di convalida/intermedie" annuali.

### 11.3. STATO DI AVANZAMENTO DELLE FORNITURE E COLLAUDI.

11.3.1 SUBLOTTO 7.1 - : L'approvazione della



documentazione di Pianificazione e Documentazione di Progettazione verrà effettuato da NAVARM UPNUM - 1<sup>a</sup>Divisione.

Il sublotto rifiutato al collaudo definitivo dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

11.3.2 - Sublotti 7.2 a, 7.2 b, 7.3 e 7.4: I collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Ditta alla approvazione dell'Ufficio Tecnico di Genova almeno 45 (quarantacinque) giorni solari prima della effettiva presentazione al collaudo cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 46° (quarantaseiesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al

termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i Test Memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante appositi Test Memoranda.

Il collaudo delle forniture oggetto dei presenti sublotti, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella "Specifica Tecnica 1" di cui al precedente articolo 3.

I singoli sublotti in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni subplotto.

11.3.3. SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura.

Lo stato di avanzamento della fornitura sarà valutato in termini di "punti di efficienza", da calcolarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 17.d della S.T.2.

Al termine di ciascun mese solare, il Comando di Nave CAVOUR, in contraddittorio con un rappresentante della Ditta, redigerà lo "statino mensile per il calcolo dei punti di efficienza forniti dalla Ditta" (allegato 5 della S.T.2) e lo invierà alla MARINARSEN competente e, per conoscenza, a NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione, unitamente alla "Relazione di approntamento al collaudo dei sublotti 3.3.1 e 3.3.3 (allegato 4 alla S.T.2).

Al termine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura, la MARINARSEN competente, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente da Nave CAVOUR, provvederà a redigere un "Verbale di accertamento trimestrale dello stato di avanzamento delle forniture", come da fac-simile in allegato 3 al presente Atto Aggiuntivo e lo invierà a NAVARM 14<sup>a</sup>Divisione, tramite e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione.

#### 11.3.4. SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento.

Al termine di ciascuna attività di addestramento

il Comando di Nave CAVOUR (la MARINARSEN competente in caso di attività svolta a favore del personale di MARINARSEN) redigerà un "modulo attestazione attività di addestramento" come da fac-simile in allegato 2.a alla S.T.2.

Al termine di ciascun mese solare, il Comando di Nave CAVOUR provvederà alla formalizzazione della "Dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'attività addestrativa", come da fac-simile in allegato 2.b alla S.T.2.

Al termine del mese di dicembre del primo anno di operatività del presente Atto Aggiuntivo, nei mesi di giugno e dicembre dei successivi 2 anni ed ad avvenuto completamento della fornitura, la MARINARSEN competente, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente da Nave CAVOUR e degli eventuali "modulo attestazione attività di addestramento" relativi ad attività svolte a favore del personale di MARINARSEN, provvederà a redigere un "Verbale di accertamento dello stato di avanzamento delle attività di addestramento di cui al sublotto 3.3.2", come da fac-simile in allegato 4 al presente Atto Aggiuntivo e lo invierà a NAVARM 14^Divisione, tramite e, per conoscenza, NAVARM 1^Divisione.

*fare*

*effettu*

*d. 14/10*

11.3.5. - SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva.

Lo stato di avanzamento della fornitura sarà valutato in termini di "punti di efficienza", da calcolarsi con le modalità di dettaglio indicate nell'articolo 17.d della S.T.2.

Al termine di ciascun mese solare, il Comando di Nave CAVOUR, in contraddittorio con un rappresentante della Ditta, redigerà lo "statino mensile per il calcolo dei punti di efficienza forniti dalla Ditta" (allegato 5 della S.T.2) e lo invierà alla Marinarsen competente e, per conoscenza, a NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione, unitamente alla "Relazione di approntamento al collaudo dei sublotti 3.3.1 e 3.3.3" (allegato 4 alla S.T.2).

Al termine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura, la Marinarsen competente, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente da Nave CAVOUR, provvederà a redigere un "Verbale di accertamento trimestrale dello stato di avanzamento delle forniture", come da fac-simile in allegato 3 al presente Atto Aggiuntivo e lo invierà a NAVARM 14<sup>a</sup>Divisione, tramite e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione.

11.3.6. - SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva.

Le attività di manutenzione correttiva saranno singolarmente richieste dal Comando di Nave CAVOUR alla Ditta con emissione di una "Richiesta di Intervento Tecnico" (allegato 3.a della S.T.2).

Al termine di ciascuna attività di manutenzione correttiva, la Ditta presenterà al Comando di Nave CAVOUR il relativo "Rapporto di Intervento Tecnico" (allegato 3.b della S.T.2 - a condizione che siano riportati gli stessi dati del fac-simile in allegato 3.b della S.T.2, il formato del "Rapporto di Intervento Tecnico" può essere modificato dalla Ditta).

Al fine di ridurre i tempi di riparazione delle avarie la presentazione della "Richiesta di Intervento Tecnico" e del "Rapporto di Intervento Tecnico" e l'attestazione dell'avvenuta ricezione degli stessi avverrà con procedura semplificata (senza lettere di trasmissione) come da modalità di dettaglio descritte nell'articolo 17. della S.T.2.

Nel caso di interventi di manutenzione correttiva di 1° e 2° livello, la firma "per ricevuta" da parte del Direttore di Macchina di Nave CAVOUR, o suo delegato, (o del Gestore di Commessa nominato dalla Marinarsen competente, nel caso di consegna dei materiali al Marinarsen) ha valore di ricevuta

per i materiali elencati nel "Rapporto di Intervento Tecnico".

Al termine di ciascuna attività di manutenzione correttiva di 3° o 4° livello, un delegato del Comando di Nave CAVOUR eseguirà le prove funzionali e redigerà la relativa "Relazione di Approntamento al Collaudo e Prove Funzionali" (allegato 3.c della S.T.2).

Al termine di ciascuna delle attività di manutenzione correttiva, il Comando di Nave CAVOUR, dovrà inviare alla Marinarsen competente i seguenti documenti:

- "Richiesta di Intervento Tecnico" (per gli interventi di qualunque livello);
- "Rapporto di Intervento Tecnico" (per gli interventi di qualunque livello);
- "Relazione di Approntamento al Collaudo e Prove Funzionali" (solo per interventi di 3° e 4° livello).


A seguito di richiesta di pagamento avanzata dalla Ditta, al termine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno e ad avvenuto completamento della fornitura di cui al sublotto 3.3.3, la Marinarsen competente, sulla base della documentazione ricevuta da Nave CAVOUR, provvederà

a redigere un "Verbale di collaudo e accettazione trimestrale degli interventi di manutenzione correttiva", come da fac-simile in allegato 5 al presente Atto Aggiuntivo, completo di valutazione dei singoli importi da liquidare alla Ditta, e lo invierà a NAVARM 14<sup>a</sup>Divisione, tramite e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione.



Le liste dei materiali e dei PP.dd.RR. destinati a costituire gli stock di bordo e di terra, elaborate come da indicazioni di dettaglio di cui alla S.T.2, saranno proposte dalla Ditta a NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione e, per conoscenza a Nave CAVOUR ed alla Marinarsen competente, complete dei relativi prezzi unitari, delle quantità ritenute necessarie e dei tempi di approvvigionamento previsti.

NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione provvederà ad approvare le liste proposte dalla Ditta e, in contraddittorio con la Ditta, determinerà il relativo prezzo con le modalità previste all'articolo 4.4.3 del presente Atto Aggiuntivo (articolo 17.c della S.T.2).



Le liste approvate saranno presentate al collaudo presso una sede della Ditta in lotti ad valorem di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) ciascuno.



La lettera di presentazione al collaudo di ciascun

lotto ad valorem sarà inviata dalla Ditta a UTNAV Genova e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> Divisione.

Materiali e PP.dd.RR. saranno collaudati da apposita commissione nominata da UTNAV Genova che, in deroga alla normativa vigente, potrà collaudarli e proporre l'accettazione anche se i singoli item dovessero essere privi di codificazione NATO (NUC), in quanto destinati ad essere utilizzati dalla Ditta nell'ambito delle attività di cui al presente Atto Aggiuntivo.

Ad avvenuto collaudo ed accettazione i materiali ed i PP.dd.RR. saranno presi in consegna dalla MMI presso la sede della Ditta e contestualmente affidati alla Ditta in comodato d'uso gratuito alle seguenti condizioni:

- dovranno essere custoditi dalla Ditta nelle cale di bordo di Nave CAVOUR (stock di bordo) e nel magazzino di terra (o nei containers) situato presso Marinarsen (stock di terra);

- potranno essere utilizzati esclusivamente per eseguire manutenzioni preventive e correttive su macchinari ed impianti di Nave CAVOUR;

- alla scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.3 l'intera dotazione acquisita ed

affidata in comodato dovrà essere restituita alla MMI ed i singoli item dovranno essere imballati per lunga conservazione come da standard Ditta, etichettati e completi di codificazione NATO (NUC). UTNAV Genova provvederà ad inviare a NAVARM 14^Divisione, tramite e, per conoscenza, la 1^Divisione di NAVARM, il verbale di collaudo ed accettazione di ciascun lotto ad valorem, evidenziando nello stesso l'esatto importo da corrispondere alla Ditta e che al termine delle operazioni di collaudo i materiali sono stati presi in consegna dalla MMI e contestualmente affidati alla Ditta FINCANTIERI in comodato gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Atto Aggiuntivo.

Al suddetto verbale dovrà essere allegato l'elenco dei materiali e PP.dd.RR. affidati in comodato alla Ditta, completo delle quantità di ciascun item e dell'indicazione relativa alla eventuale assenza del NUC (l'elenco dovrà essere controfirmato, per accettazione, da idoneo rappresentante della Ditta).

Al momento della cessazione del comodato, apposita Commissione nominata dalla Marinarsen competente, alla presenza di un rappresentante della Ditta,

provvederà ad eseguire la ricognizione dei materiali presenti negli stock di bordo e di terra, verificandone la consistenza numerica ed il rispetto delle norme relative a imballaggio, etichettatura e codificazione.

La suddetta Commissione provvederà a redigere un verbale di verifica della consistenza e dello stato dei materiali costituenti gli stock di bordo e di terra al momento della ricognizione e della restituzione degli stessi alla MMI.

Il suddetto Verbale sarà inviato a NAVARM 14<sup>a</sup> Divisione tramite e, per conoscenza, a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione.

11.3.7. - SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni.

11.3.7.1. Aggiornamento configurazione

I dati relativi all'aggiornamento della configurazione dovranno essere inviati dalla Ditta a:

- NAVRM 1<sup>a</sup> Divisione in n°2 copie su CD-ROM;
- Marinarsen competente in n°2 copie su CD-ROM;

e, per conoscenza, a:

- CSSN in n°1 copia su CD-ROM.

Ai fini del pagamento della Ditta, ad avvenuto

completamento della fornitura dovuta, NAVARM 1^Divisione invierà a NAVARM 14^Divisione apposito "Verbale di Eseguito Lavoro".

#### 11.3.7.2. Report finale

Il Report Finale dovrà essere inviato dalla Ditta a:

- NAVRM 1^Divisione in n°1 copia cartacea e n°2 copie su CD-ROM;

- Marinarsen competente in n°1 copia cartacea e n°2 copie su CD-ROM;

e, per conoscenza, a:

- CSSN in n°1 copia su CD-ROM.

L'approvazione del Report Finale sarà effettuata da NAVARM 1^Divisione.

Se entro 60 giorni solari dall'invio del Report Finale non saranno pervenute alla Ditta osservazioni da parte della MMI, il report si intenderà automaticamente approvato. Ai fini del pagamento, NAVARM 1^Divisione dovrà formalizzare ed inviare a NAVARM 14^Divisione apposito "Verbale di Approvazione ed attestazione di Eseguito Lavoro".

Qualora il Report Finale venga rifiutato, la Ditta dovrà eliminare le cause che hanno determinato il rifiuto e dovrà ripresentarlo entro 30 giorni solari calcolati a partire dal giorno della

*folle*

*effett*

*15-1*

ricezione, presso la Ditta, della comunicazione di rifiuto.

#### 11.3.7.3. Aggiornamento documentazione e SIGAM

Gli aggiornamenti dei manuali tecnici e delle Liste di Dotazione Particolare dovranno essere inviati a NAVARM 1<sup>^</sup> Divisione e seguiranno lo stesso iter di Approvazione previsto dal Contratto Principale per i corrispondenti documenti in versione originale.

Gli aggiornamenti del database SIGAM saranno installati direttamente su Nave CAVOUR.

L'accertamento dell'avvenuto completamento della fornitura dovuta sarà effettuato da NAVARM 1<sup>^</sup>Divisione che redigerà apposito "Verbale di Eseguito Lavoro" e lo invierà a NAVARM 14<sup>^</sup>Divisione.

#### 11.3.7.4. Rinnovo certificazioni RINA

L'accertamento dell'avvenuto completamento della fornitura dovuta sarà effettuato dal Comando di Nave CAVOUR che redigerà apposito "Verbale di Eseguito Lavoro" e lo invierà a NAVARM 14<sup>^</sup>Divisione, tramite, e per conoscenza, NAVARM 1<sup>^</sup>Divisione.

11.3.8. Per i sottolotti 3.3.1 e 3.3.3, al termine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre ed alla scadenza del termine di adempimento dei

sublotti 3.3.1 e 3.3.3, la Ditta invierà al Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>Divisione, una lettera di richiesta di accertamento dell'avanzamento della fornitura ed eventuale pagamento delle rate maturate nel trimestre.

Per il subplotto 3.3.2, al termine dei mesi di Giugno e Dicembre ed alla scadenza del termine di adempimento del subplotto 3.3.2, la Ditta invierà al Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>Divisione, una lettera di richiesta di accertamento dell'avanzamento della fornitura ed eventuale pagamento delle rate maturate nel semestre.

Per il subplotto 3.3.4, al termine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, la Ditta invierà alla Marinarsen competente e, per conoscenza, NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>Divisione, una lettera di richiesta pagamento degli interventi di manutenzione correttiva di cui al subplotto 3.3.4, terminati nel trimestre precedente.

Al completamento delle forniture di cui al subplotto 3.3.5, la Ditta invierà a NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> Divisione e alla Marinarsen competente una lettera di presentazione al collaudo.

Le richieste di pagamento rate e le presentazioni all'approvazione/collaudo delle prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo, dovranno essere corredate di:

a) attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo art.14.3 (per le prestazioni di cui ai sublotti 3.3.3 e 3.3.4, potrà essere presentato un unico attestato cumulativo relativo a tutti gli interventi terminati nel trimestre precedente);

b) dichiarazione che:

- le prestazioni sono rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali e hanno superato il collaudo interno;

- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di valutazione dell'avanzamento/collaudo.

In mancanza di detti documenti la richiesta di pagamento rata/presentazione all'approvazione o al collaudo non sarà considerata valida.

11.3.9. Per tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto, farà fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione,

mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le comunicazioni relative a "Richiesta di Intervento Tecnico" e "Rapporto di Intervento Tecnico", non si applicheranno le disposizioni del presente articolo in quanto si utilizzerà la procedura semplificata di cui al precedente articolo 11.3.6.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI.

12.1 OGGETTO DELLA CODIFICAZIONE.

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

12.2. PROCEDURA IN 2 FASI: PRESENTAZIONE SCREENING  
E FORNITURA PROPOSTE DI CODIFICAZIONE SEPARATE.

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione (Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) - VI° Reparto, 3° Ufficio, di seguito denominato "O.C.C.") l'esecuzione delle attività di "screening", volte alla verifica dell'esistenza di articoli già codificati e all'aggiornamento dei propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire sia all'U.T.T. di Genova, sia all'O.C.C., entro 90 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione degli elenchi di PPDDRR da acquistare, le liste "Spare Parts List for Codification" (S.P.L.C.), relative agli articoli di rifornimento di origine nazionale o estera di paesi "non NATO".

Le liste S.P.L.C. dovranno essere presentate anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati.

L'U.T.T. di Genova, responsabile tecnico della rispondenza all'Atto aggiuntivo del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla

presentazione delle liste, per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'O.C.C. potrà comunque richiedere all'U.T.T. di Genova la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività di codifica.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Trascorso il termine previsto per l'U.T.T., l'O.C.C., pur in assenza di comunicazioni da parte dell'U.T.T., provvederà entro 15 giorni solari al completamento delle attività di screening.

Non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati (eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati), di origine nazionale o "non NATO", la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'U.T.T. e all'O.C.C.. Questi provvederà entro 30 giorni solari all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta e l'U.T.T. di GENOVA.

### 12.3. OBBLIGHI DELLA DITTA NEL PERIODO DI GARANZIA

#### CONTRATTUALE.

Nell'ambito del periodo di garanzia contrattuale l'U.T.T. di GENOVA potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni necessarie per completare o integrare le attività di codifica eventualmente già svolte. Il pagamento della seconda rata dei materiali, corrispondente al 10% dell'importo dello stesso, è subordinato al compimento, da parte della Ditta, delle suddette attività di completamento o integrazione, attestato da una comunicazione dell'U.T.T. di GENOVA.

#### 12.5. PROCEDURE DI SCAMBIO DEI DATI CODIFICATIVI.

Lo scambio dei dati di identificazione e codificazione dovrà avvenire per via telematica attraverso la nuova procedura automatizzata S.I.A.C. se attiva, altrimenti con il vecchio sistema codificativo UCID, scaricabile dal sito Internet dell'O.C.C. [www.codmat.difesa.it](http://www.codmat.difesa.it), sotto la opzione "Documenti". Le norme procedurali sull'attività di codifica sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'O.C.C., che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre. Il predetto sito Internet contiene anche la

documentazione, la normativa sulla codificazione e i supporti didattici sulla codificazione.

#### 12.6. COLLAUDO.

La Ditta dovrà presentare al collaudo i materiali in fornitura a prescindere del completamento dell'iter di codificazione.

I materiali la cui codificazione risulta incompleta, potranno essere comunque accettati dall'U.T.T. in quanto destinati ad essere impiegati nell'ambito delle attività di cui al presente Atto Aggiuntivo.

L'U.T.T di Genova, richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione dell'attività codificativa svolta.

#### 12.7. CONTATTI CON L'O.C.C.

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'O.C.C. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

#### 12.8. PROCEDURA NEL CASO DI NECESSITÀ E URGENZA DI IMPIEGO DI ARTICOLI IN CORSO DI ACQUISIZIONE.

Non applicabile. Trattasi di materiali destinati ad essere impiegati nell'ambito delle attività del presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 13 - IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI

MEDIANTE CODICE A BARRE-CAB.

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la

codifica NATO, la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico mobile (CD-ROM, e-mail, ecc.), sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

a) verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b) accertare la presenza del supporto informatico

mobile predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

#### ARTICOLO 14 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ).

14.1. La Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001:2000 e si impegna a fornire le attività oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione AQAP 2110, intitolata: "NATO Quality Assurance requirements for Design, Development and Production". Gli obblighi nei confronti della M.M., derivanti dalla predetta norma, sono riportati nel documento: NAV 50-9999-0026-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105. La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

#### 14.2 - Piano della qualità.

La Ditta dovrà presentare due piani di qualità distinti, uno per le forniture di cui ai sublotti

7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 ed uno per le forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

Il piano di qualità relativo alle forniture di cui ai sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, a UTNAV GENOVA.

Il piano di qualità relativo alle forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, a NAVARM 1^Divisione e, per conoscenza, alla Marinarsen La Spezia.

UTNAV GENOVA e NAVARM 1^Divisione esamineranno il "Piano di Qualità" di competenza e comunicheranno alla Ditta l'esito dell'esame entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso. Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il piano di qualità si intenderà validato.

La Ditta, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano di Qualità" validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano di Qualità" validato o in contraddizione con il piano stesso, l'Amministrazione potrà richiedere che le

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Poiché l'attività di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 si svilupperà nell'arco di circa 3, 5 anni, la Ditta dovrà provvedere ad aggiornare tempestivamente il "Piano di Qualità" per adattarlo alle eventuali nuove situazioni.

Gli eventuali aggiornamenti saranno inviati agli stessi indirizzi del piano in revisione iniziale e saranno validati con le stesse modalità.

#### 14.3. - Attestato di Conformità.

La Ditta, nell'avanzare le richieste di pagamento rate e nel presentare all'approvazione/collaudò le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello F all'AQAP 170, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal "Piano di Qualità" di cui al para 2 del presente articolo e dovrà essere inviato a UTNAV GENOVA per i sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 ed alla

Marinarsen competente e, per conoscenza, a NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>Divisione per i sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

#### ARTICOLO 15 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

15.1 I termini di tempo fissati nel precedente articolo 11 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta ed a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

- a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'oneri, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;
- b) fare pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14<sup>^</sup> Divisione prima della scadenza del termine contrattuale, una domanda di spostamento

dei termini con allegata la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite:

- UTNAV GENOVA per le forniture di cui ai sublotti 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4;

- la Marinarsen competente, per le forniture di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.

I suddetti Enti, mediante verbale, esprimeranno il parere di tramite e lo inoltreranno a NAVARM 1<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>Divisione unitamente alla domanda avanzata dalla Ditta.

#### ARTICOLO 16 - PAGAMENTI.

16.1. L'importo delle attività oggetto del presente contratto sarà pagato alla Ditta, previa trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla 14<sup>^</sup>Divisione di NAVARM, da parte degli Enti destinatari delle prestazioni, nel modo seguente:

##### SUBLOTTO 7.1:

1<sup>^</sup>rata: 90% dell'importo del sublotto ad avvenuta approvazione della documentazione di



progetto da parte di NAVARM UPNUM;

2<sup>a</sup> rata: 10% dell'importo del sublotto stesso, ad avvenuto collaudo con esito favorevole, consegna ed accettazione da parte della M.M. delle attività di modifica di cui al sublotto 7.2b; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

SUBLOTTI 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4:

- 1<sup>a</sup> rata: 90% del prezzo di ciascun sublotto, ad avvenuto Collaudo con esito positivo ed accettazione della fornitura da parte della M.M.I.;
- 2<sup>a</sup> rata: 10% del prezzo di ciascun sublotto, dopo la scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando cui sono destinate le prestazioni; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

16.2. SUBLOTTI 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5



L'importo delle attività oggetto dei sublotti 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 sarà liquidato alla Ditta trimestralmente.

L'importo delle attività oggetto del sublotto 3.3.2 sarà liquidato alla Ditta semestralmente.

Alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno sarà determinato il corrispettivo da liquidare alla Ditta, come segue:

16.2.1. SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura.

Il prezzo contrattuale del SubLotto 3.3.1 sarà pagato a rate in base al totale complessivo di "punti di efficienza" forniti dalla Ditta ed il diritto al pagamento maturerà al superamento delle sotto elencate soglie:

N° RATA	IMPORTO RATA	SOGLIA DA SUPERARE PER IL PAGAMENTO
1^	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	13.000 "punti di efficienza"
2^	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	26.000 "punti di efficienza"
3^	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	39.000 "punti di efficienza"

4 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	52.000 "punti di efficienza"
5 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	65.000 "punti di efficienza"
6 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	78.000 "punti di efficienza"
7 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	91.000 "punti di efficienza"
8 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	104.000 "punti di efficienza"
9 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	117.000 "punti di efficienza"
10 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.1	130.000 "punti di efficienza"

Il pagamento dell'ultima rata sarà subordinato anche all'accertamento dell'avvenuta fornitura delle prestazioni minime indicate nell'articolo 16.a. della S.T.2.

Per ottenere il pagamento di eventuali trasferte all'estero svolte dal Tecnico di Bordo, la Ditta dovrà presentare apposita domanda specificando il motivo ed i giorni per i quali si richiede il relativo pagamento.

L'eventuale importo dovuto alla Ditta sarà detratto

dall'importo complessivo del sublotto 3.3.4.

#### 16.2.2. SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento.

Il pagamento del prezzo contrattuale del sublotto 3.3.2 avverrà in 6 rate.

La prima rata, di importo pari al 20% del prezzo del sublotto 3.3.2, sarà pagata al termine del mese di dicembre del 1° anno di operatività del presente Atto Aggiuntivo.

Le 4 rate successive, ciascuna di importo pari al 16% del prezzo del sublotto 3.3.2, saranno pagate al termine dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

L'ultima rata, di importo pari al 16% del prezzo del sublotto 3.3.2, sarà pagata alla scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.2.

#### 16.2.3 - SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva.

Il prezzo contrattuale del SubLotto 3.3.3 sarà pagato a rate in base al totale complessivo di "punti di efficienza" forniti dalla Ditta ed il diritto al pagamento maturerà al superamento delle sotto elencate soglie:

N° RATA	IMPORTO RATA	SOGLIA DA SUPERARE PER IL PAGAMENTO
1^	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	13.000 "punti di efficienza"

2 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	26.000 "punti di efficienza"
3 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	39.000 "punti di efficienza"
4 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	52.000 "punti di efficienza"
5 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	65.000 "punti di efficienza"
6 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	78.000 "punti di efficienza"
7 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	91.000 "punti di efficienza"
8 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	104.000 "punti di efficienza"
9 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	117.000 "punti di efficienza"
10 <sup>^</sup>	10% del prezzo del SubLotto 3.3.3	130.000 "punti di efficienza"

*Handwritten signature*

Condizione necessaria per il pagamento dell'ultima rata e' l'avvenuta esecuzione delle attività di manutenzione programmata nei quantitativi minimi indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 16.a. della S.T.2.

16.2.4 - SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

16.2.4.1 Per ciascun intervento di manutenzione correttiva, apposita Commissione nominata dalla Marinarsen competente determinerà, a consuntivo, il relativo importo applicando le modalità di calcolo descritte nell'articolo 4.4 del presente Atto Aggiuntivo.

Trimestralmente, la suddetta Commissione redigerà il "Verbale di collaudo e accettazione trimestrale degli interventi di manutenzione correttiva" di cui all'articolo 11.3.6.

Le attività di manutenzione correttiva saranno pagate trimestralmente e limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel trimestre in esame, fino al superamento dell'importo massimo di € 10.000.000,00, o dell'eventuale nuovo limite determinato come da precedente articolo 11.2.

16.2.4.2 Il corrispettivo relativo all'acquisizione dei materiali e dei PP.dd.RR. costituenti gli stock di bordo e di terra, sarà corrisposto alla Ditta come segue:

- 1<sup>^</sup> rata: 90 % del prezzo di ciascun lotto ad valorem ad avvenuto collaudo ed accettazione dei materiali costituenti il lotto;
- 2<sup>^</sup> rata: 10 % del prezzo di ciascun lotto ad valorem ad avvenuta riconsegna ed accettazione da

parte della MMI dei materiali costituenti il lotto al termine del periodo d'uso in comodato e dopo la scadenza del periodo di garanzia.

16.2.5. - SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni.

- Aggiornamento configurazione Nave

- 8% del prezzo del sublotto 3.3.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 11.3.7.1 del presente Atto Aggiuntivo;

- Report Finale

- 50% del prezzo del sublotto 3.3.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione del "Verbale di Approvazione ed attestazione di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 11.3.7.2 del presente Atto Aggiuntivo;

- Aggiornamento documentazione e database SIGAM

- 38% del prezzo del sublotto 3.3.5 da pagarsi in unica soluzione, dopo la formalizzazione da parte del Comando di Bordo di Nave CAVOUR del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 11.3.7.3 del presente Atto Aggiuntivo;

- Rinnovo certificazioni RINA

- 4% del prezzo del sublotto 3.3.5 da pagarsi in

unica soluzione, dopo la formalizzazione da parte del Comando di Bordo di Nave CAVOUR del "Verbale di Eseguito Lavoro" di cui all'art. 11.3.7.4 - (Rinnovo certificazioni RINA) del presente Atto Aggiuntivo.

16.3. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### ARTICOLO 17 (MODALITA' DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario n°000000005003 intestato a nome

della Ditta presso la Banca MONTE dei PASCHI di  
SIENA, Filiale di Trieste  
Via Dante n°12 (Codici ABI/CAB: 01030/02200) IBAN:  
IT47 K010 3002 2000 0000 0005 003.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate  
bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla  
Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione  
Militare da ogni responsabilità per i pagamenti  
eseguiti nel modo sopraindicato.

#### ARTICOLO 18 (PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO).

##### 18.1.1. SUBLOTTI 7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini  
di tempo, previsti per la fornitura dei SUBLOTTI  
7.1, 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 di cui al precedente  
articolo 11 saranno, nell'ambito di ciascun  
sublotto, sommati e considerati come un unico  
termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in  
ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni  
periodo di ritardo pari al decimo del termine di  
ciascun sublotto sarà sottoposta alla penalità del  
2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento)  
dell'importo del sublotto cui l'inadempienza si  
riferisce.

18.1.2. Per i periodi iniziati, ma non ultimati,



sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

**18.2. SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura.**

Trattandosi di una attività strettamente connessa con il sublotto 3.3.3, le sanzioni relative ad eventuali inadempienze sono già comprese nelle penali previste nel sublotto 3.3.3.

In caso di mancato rispetto dei termini di reperibilità da parte del "Tecnico di Bordo" si applicherà una sanzione in termini di riduzioni di "punti di efficienza" come da articolo 14.d) della S.T.2.

**18.3 SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento.**

Non è prevista l'applicazione di penali per ritardata esecuzione delle attività di addestramento.

Sarà applicata una riduzione di prezzo commisurata alla mancata prestazione qualora la Ditta non fornisca quanto previsto nel sublotto 3.3.2.

**18.4 - SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva.**

**18.4.1** Non è prevista l'applicazione di penalità sul prezzo del sublotto 3.3.3, ma, nel caso di ritardi nell'esecuzione delle forniture dovute

saranno applicate le sanzioni (in termini di riduzioni di "punti di efficienza") previste all'articolo 16.c) della S.T.2.

18.4.2 Qualora venga accertato che la Ditta non ha effettuato tutte le manutenzioni preventive contrattualmente previste nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 16.a) della S.T.2 (o non ha fornito i materiali necessari nel caso di interventi di livello 1° e 2°A), vagliate le eventuali giustificazioni fornite dalla Ditta, la MMI procederà all'applicazione di una riduzione di prezzo commisurata al valore delle eventuali minori prestazioni fornite.

18.4.3 Nel caso che emerga la necessità/opportunità di eseguire eventuali manutenzioni preventive e/o correttive presso uno stabilimento Fincantieri, non si applicherà alcuna riduzione di prezzo per i minori costi sostenuti dalla Ditta (minori spese per trasporto personale presso l'Arsenale, assenza di extra costi per lavorazioni in Arsenale, ecc.).

A compensazione, la Ditta non richiederà alcun onere alla MMI per l'ormeggio e l'utilizzo della banchina dello stabilimento.

Saranno dovute dalla MMI alla Ditta solo le spese relative all'energia elettrica ed all'acqua dolce

effettivamente consumate da Nave CAVOUR.

**18.5 - SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva.**

Non sono previste penalità per la ritardata fornitura di quanto dovuto a fronte del sublotto 3.3.4, in quanto, in tale eventualità, il meccanismo di valutazione della prestazione (punti di efficienza) determina automaticamente l'applicazione di una sanzione nei confronti della Ditta.

Non è prevista l'applicazione di riduzioni di prezzo in quanto il pagamento della fornitura di cui al sublotto 3.3.4 avviene a consuntivo.

**18.6 - SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni.**

Per eventuali ritardi nel completamento delle forniture di cui al sublotto 3.3.5, si applica quanto previsto dall'articolo 34 del D.M. 14 aprile 2000, n°200.

**ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZO).**

19.1 La revisione prezzo non sarà applicata al lotto 7.

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori già eseguiti nei primi due anni, pari al 56,00% del totale dei sublotti 3.3.1, 3.3.2,

3.3.3., 3.3.4 e 3.3.5.

19.2 Il termine iniziale per il conteggio degli anni è la data di stipula del presente Atto Aggiuntivo e si applicherà la procedura prevista per il Lotto 4 del Contratto Principale, come modificata con il 1° Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 20 (OPZIONE DI PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO PER I SUBLOTTI 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5).

20.1 La Ditta riconosce all'Amministrazione Difesa un diritto di opzione che, se esercitato, consentirà il prolungamento dei termini di adempimento della fornitura di cui ai sublotti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5, fino ad un massimo di ulteriori 500 giorni solari e, comunque, non oltre l'inizio della 2<sup>a</sup> SMP.

20.2 Il diritto di opzione dovrà essere esercitato, pena decadenza, entro 1000 (mille) giorni solari dall'inizio dell'operatività del contratto, a mezzo raccomandata A.R. inviata alla Ditta.

20.3 Le modalità di dettaglio e le relative compensazioni economiche saranno definite a mezzo stipula di apposito Atto Aggiuntivo che sarà formalizzato tenendo conto di quanto segue:

- SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della

*fan*

*gftu*

*1-99*

fornitura.

Il totale complessivo di "punti di efficienza" da fornire (130.000 punti nel presente Atto Aggiuntivo), sarà incrementato di 100 (cento) punti per ogni giorno di prolungamento del termine di adempimento.

La Ditta assicurerà l'ulteriore fornitura dovuta con le stesse modalità previste nel presente Atto Aggiuntivo.

I pagamenti continueranno ad essere effettuati ogni 13.000 (tredicimila) "Punti di Efficienza" forniti. Essendo l'oggetto di fornitura costituito da solo manodopera, il prezzo complessivo della quota opzionale sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_{qo331} = P_{331} \times (GS_{pt} / 1300) \times (CO_{fut} / CO_{att})$$

$P_{qo331}$  = prezzo quota opzionale del subplotto 3.3.1

$P_{331}$  = prezzo del subplotto 3.3.1 (vedi art. 4 del presente Atto Aggiuntivo);

$GS_{pt}$  = giorni solari di prolungamento dei termini (al massimo 500);

$CO_{fut}$  = Costo Medio Orario in service della manodopera Fincantieri certificato da NAVARM alla data di esercizio dell'opzione;

$CO_{att}$  = Costo Medio Orario in service della

manodopera Fincantieri certificato da NAVARM alla data di stipula del presente Atto Aggiuntivo (pari ad € 62,42).

- **SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento.**

La Ditta assicurerà la fornitura dovuta fino alla scadenza del nuovo termine di adempimento del sublotto 3.3.3, con le stesse modalità previste nel presente Atto Aggiuntivo.

Il prezzo complessivo della quota opzionale sarà determinato applicando la stessa formula utilizzata per determinare il nuovo prezzo del sublotto 3.3.1 (nella formula, al posto del prezzo del sublotto 3.3.1 dovrà essere inserito il prezzo del sublotto 3.3.2, come determinato all'art. 4 del presente Atto Aggiuntivo).

- **SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva.**

Il totale complessivo di "punti di efficienza" della "Piattaforma di Nave CAVOUR" da fornire (130.000 punti nel presente Atto Aggiuntivo), sarà incrementato di 100 (cento) punti per ogni giorno di prolungamento del termine di adempimento.

La Ditta assicurerà la fornitura dovuta fino alla scadenza del nuovo termine di adempimento, con le stesse modalità previste nel presente Atto Aggiuntivo.

I pagamenti continueranno ad essere effettuati ogni 13.000 (tredicimila) "Punti di Efficienza" forniti. Il prezzo complessivo della quota opzionale sarà determinato in relazione al prezzo delle manutenzioni preventive che scadranno nel periodo compreso tra il termine dell'attività dovuta a fronte del presente Atto Aggiuntivo e la scadenza del nuovo termine di adempimento. Il prezzo delle manutenzioni preventive sarà determinato con riferimento ai costi vigenti alla data di stipula dell'ulteriore Atto Aggiuntivo.

- **SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva.**

La Ditta dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva, con le stesse modalità dell'attuale S.T.2, fino ad esaurimento dell'importo massimo che sarà definito nel nuovo Atto Aggiuntivo.

Il comodato dei materiali e PP.dd.RR. costituenti gli stock di bordo e di terra sarà prolungato fino alla nuova scadenza del termine di adempimento del sublotto 3.3.3.

Alla scadenza del nuovo termine di adempimento del sublotto 3.3.3, l'eventuale importo del sublotto 3.3.4 non utilizzato potrà essere impiegato per un ulteriore acquisto di materiali e PP.dd.RR.

destinati ad integrare gli stock di bordo e di terra.

• SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto logistico e rinnovo validità delle certificazioni.

- Aggiornamento configurazione Nave, Report Finale, aggiornamento documentazione e database SIGAM

In caso di esercizio dell'opzione, l'esecuzione di queste attività sarà prorogata/rimandata fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento. Le modalità esecutive e di pagamento saranno quelle previste dal presente Atto Aggiuntivo.

- Rinnovo validità certificazioni RINA

L'attività di convalida annuale delle certificazioni RINA sarà prolungata fino alla scadenza dei nuovi termini di adempimento e dovrà comprendere anche l'esecuzione delle visite di rinnovo quinquennale.

Il prezzo delle ulteriori prestazioni sarà definito in sede di formalizzazione del nuovo Atto Aggiuntivo.

Le modalità esecutive e di pagamento saranno quelle previste dal presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 21 (GARANZIE).

21.1 SUBLOTTO 7.1 -.

La Ditta garantirà l'aggiornamento/integrazione del

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

progetto fino ad avvenuto collaudo ed accettazione delle attività di cui al subplotto 7.2b.

21.2 SUBLOTTI 7.2a, 7.2b, 7.3 e 7.4 - Dalla data di accettazione delle forniture dei subplotti decorre il periodo garanzia che avrà la durata di giorni solari 365.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

21.3. Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per

bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

21.4 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

21.5. SUBLOTTO 3.3.1 - Pianificazione della fornitura, SUBLOTTO 3.3.2 - Addestramento e SUBLOTTO 3.3.5 - Aggiornamento del supporto

logistico e rinnovo validità delle certificazioni.

In relazione alla natura della fornitura, non è prevista garanzia.

**21.6 - SUBLOTTO 3.3.3 - Manutenzione preventiva.**

Sui materiali e sui PP.dd.RR. prodotti/assemblati dalla Ditta e forniti per l'esecuzione delle manutenzioni di 1° e 2° livello, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 6 a partire dal giorno di consegna ed accettazione della MMI.

Sui materiali e sui PP.dd.RR. che la Ditta acquista da subfornitori e consegna alla MMI per l'esecuzione delle manutenzioni di 1° e 2° livello, la Ditta assicurerà la garanzia fino al giorno di scadenza della garanzia fornita dal subfornitore.

Su tutte le manutenzioni preventive di 3° e 4° livello eseguite a fronte del SubLotto 3.3.3, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 6 a decorrere dalla data di ultimazione della manutenzione.

**21.7.- SUBLOTTO 3.3.4 - Manutenzione correttiva.**

Per le manutenzioni correttive di 1° e 2° livello, sarà assicurata una garanzia di durata non eccedente al termine della garanzia fornita dal subfornitore del materiale.

Qualora il materiale fornito sia di produzione della Ditta la suddetta garanzia sarà di mesi 6 a decorrere dal giorno "Gf" indicato nel relativo "Rapporto Tecnico di Intervento" (vedi articolo 17.d della S.T.2).

Su tutte le manutenzioni correttive di 3° e 4° livello, limitatamente alle parti oggetto di lavorazione/sostituzione, la Ditta fornirà una garanzia di mesi 6 a decorrere dal giorno "Gf" indicato nel relativo "Rapporto Tecnico di Intervento".

Su tutti i materiali ed i PP.dd.RR. che saranno riconsegnati alla MMI al termine del comodato (stock di bordo e di terra), sarà fornita una garanzia di durata non eccedente al termine della garanzia fornita dal subfornitore del materiale.

21.8. Nei periodi coperti da garanzia la Ditta si impegna a rielaborare, a sua cura e spese le attività che risultassero in difetto.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà

*fer*

*Opten*

*d. f. f.*

dalla data con cui l'A.D., a mezzo Fax (o consegna diretta al "Tecnico di Bordo") inviterà la Ditta stessa, ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

22.1 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

23.1 Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Atto Aggiuntivo, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni relative al presente Atto Aggiuntivo, non sono soggette all'Imposta sul

Valore Aggiunto ai sensi dell'art.9 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, in quanto destinate a bordo di Unità navali.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

#### ARTICOLO 24 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente Atto Aggiuntivo, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto

quest'atto del quale ho dato lettura alle parti  
contraenti, le quali da me interpellate lo  
approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -  
legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura  
datato a mano, in pagine n°89, e in fogli n°23 di  
cui si compone fin qui.

*for*

P. LA DITTA

*Alfonso*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e  
1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare  
espressamente le seguenti clausole:

articolo 6 - clausola di salvaguardia -;

articolo 16 - pagamenti.

P. LA DITTA

*Alfonso*

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

*Gargafetti*

L'UFFICIALE ROGANTE

*Alberto V. Gargafetti*